

Comune di Roggiano Gravina

(Provincia di Cosenza)

Oggetto: manutenzione vegetazione, siepi, rami adiacenti strade comunali e cura aree e spazi privati.

Ordinanza n. 4 /2026

IL SINDACO

Premesso

che i proprietari e i conduttori dei fondi confinanti con la pubblica via hanno l'obbligo di mantenere le siepi, le barriere verdi e le alberature in modo da non restringere, danneggiare o intralciare, la viabilità e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre la proprietà sul sedime stradale o su area pubblica o che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità onde evitare pericolo e danno a cose e persone a garanzia della pubblica incolumità;

che sul territorio comunale, spesso all'interno del centro abitato, esistono aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta ovvero lasciate in completo stato di abbandono e di degrado;

Considerato che l'incuria di cui ai punti precedenti oltre che rappresentare un pericolo per la circolazione veicolare ed a sminuire il decoro cittadino e delle aree private attigue: (relativamente al secondo punto)

- facilita la propagazione di vegetazione infestante favorendo la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi e fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- rappresenta, soprattutto nella stagione estiva, un grave pericolo per il territorio comunale e per la pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi sulle stesse che essendo incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- crea le condizioni affinché tali aree, spesso risultino ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari o conduttori di fondi o aree private a porre in essere i necessari interventi di taglio delle siepi e dei rami prospicienti le pubbliche vie nonché la pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro;

Visto l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente T.U. Leggi Sanitarie;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. ed i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m. ed i.;

Visto la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici o altre tipologie di aree adiacenti le strade e le aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di eseguire:

- il taglio delle siepi, delle barriere verdi, la potatura delle alberature e delle ramaglie che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade (e per un'altezza di almeno 4,00 mt), e le aree pubbliche o aperte al pubblico;
- la pulizia e la manutenzione dei fossi e dei cigli di proprietà privata adiacenti le pubbliche vie, attraverso l'asporto del fango, dei materiali di rifiuto residui nei fossi, di ramaglie, arbusti o detriti in modo tale da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche nel loro alveo;

ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o dimesse presenti nel centro abitato o nelle immediate adiacenze:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale;
- mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via;
- all'aratura superficiale – limitatamente alle aree periferiche immediatamente confinanti con il centro abitato;
- all'apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche-edilizie, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere sul suolo e nel suolo;

- alla rimozione e pulizia di tutti gli elementi e materiali che possano pregiudicare l'igiene ed il pubblico decoro.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni volta se ne ravvisi la necessità.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1991.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

SANZIONI

Ai sensi del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali e di ordinanze del sindaco e dei responsabili dei Servizi, chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune i lavori da manutenzione necessari.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale unitamente alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare, in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 11 del 18.05.2023

La presente si comunichi:

- mediante pubblicazione all'albo e l'affissione in luoghi pubblici;
- alle Forze dell'Ordine aventi competenza nel territorio interessato.

Roggiano Gravina, 04.06.2026

IL SINDACO

Francesco Zappone



